



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

**DETERMINAZIONE Rep. n. 2716/DOR - Prot. n. 48027/l.4.3 del 31 dicembre 2013**

**Oggetto:** Annullamento della Determinazione Rep. n. 1420/DOR/17 luglio 2012 recante “Indizione gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 17, comma 4, lettera a), della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del precitato D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 18, comma 1 lettera c) della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, per l’assentimento in concessione, sino al 31 dicembre 2015, del fabbricato (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima in località San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras, su terreno distinto in catasto al Foglio 82, mappali 491 e 492/parte. (CIG ZBC05BB8EF)” nonché di tutti gli atti ad essa collegati e dalla stessa conseguenti.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTI il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

l'esecuzione del precitato Codice della Navigazione (di seguito, per brevità, CdN);

- VISTO l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con il quale è stata disposta la delega alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- VISTI il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, con il quale sono stati conferiti alla Regione ed agli Enti Locali della Sardegna le funzioni ed i compiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e il D.P.C.M. del 5 ottobre 2007;
- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
- VISTA la Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante "*Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTE la Legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 e la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40;
- VISTA la Legge Comunitaria 2010 recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 - Serie Generale n.1)";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Demanio e patrimonio n. 2081/28 dicembre 2001, con la quale è stata disposta l'imposizione di un sovracanone regionale sulle concessioni demaniali marittime assentite per finalità turistico-ricreative e/o connesse alla nautica da diporto;
- VISTA** la determinazione dei direttori dei Servizi demanio e patrimonio territorialmente competenti n. 2220/D/29 dicembre 2003 e, in particolare l'art. 2 e relativa tabella allegata;
- DATO ATTO** che in località San Giovanni di Sinis del comune di Cabras, in ambito di demanio marittimo, esiste un fabbricato (opera di difficile rimozione) il quale, in ragione del suo stato di degrado ed abbandono, necessita di imminenti interventi volti alla sua riqualificazione e valorizzazione urbanistica, ambientale, paesaggistica ed architettonica, anche al fine di non pregiudicare i valori paesaggistico-ambientali di contesto;
- RICHIAMATE** le proprie determinazioni Rep. n. 1420/DOR/17 luglio 2012 e n. 1665/DOR/5 settembre 2012 con la quali, rispettivamente, è stata indetta la gara d'appalto e nominata la Commissione giudicatrice per l'assentimento in concessione, fino al 31 dicembre 2015, del fabbricato sopra richiamato;
- DATO ATTO** che si è provveduto, a norma di legge, alla pubblicazione degli atti di gara;
- VISTO** il verbale della seduta pubblica del 10 settembre 2012 per gli adempimenti di cui all'art. 10 (Modalità di aggiudicazione della gara" del Disciplinare di gara, concernenti, in particolare:
- a) la verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, l'esclusione degli stessi;
  - b) l'apertura dei plichi regolari, la verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A", nonché il riscontro della presenza della Busta "B";
  - c) l'ammissione dei concorrenti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la Busta "B", come richiesto dal bando integrale di gara, o in caso negativo l'esclusione degli stessi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

d) l'apertura della Busta "B", al fine della sola verifica della presenza del contenuto;

**VISTA** la propria determinazione Rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 recante l'esclusione dal prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina in ragione del mancato inserimento, all'interno della Busta "A" dell'attestazione originale del pagamento di € 155,00, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del C.d.N., per spese di istruttoria, così come espressamente previsto al punto 8.5 dell'art. 8 del Disciplinare di gara;

**DATO ATTO** della riammissione al prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla Sig.ra Pau Marina - giusto verbale seduta pubblica dell'8 ottobre 2012 e determinazione Rep. n. 2131/DOR/13 novembre 2012 con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela della determinazione Rep. n. 1711/DOR/12 settembre 2012 e l'accoglimento dell'istanza di riammissione al prosieguo dell'iter di gara dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina;

**CONSIDERATO** che nella seduta riservata del 30 novembre 2012 la Commissione giudicatrice ha provveduto - sulla base dei criteri espressamente previsti al punto 3 parte III dell'elaborato "*MODALITÀ DI GARA E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE*" - all'esame, alla valutazione e all'assegnazione dei corrispondenti punteggi alle offerte tecniche presentate dalla società Tharros Pesca di Spanu Pino e dalla Ditta Pau Marina;

**PRESO ATTO** delle risultanze della seduta pubblica dell'11 dicembre 2012 nel corso della quale, in esecuzione degli adempimenti prescritti dal punto 10 "Modalità di aggiudicazione della gara" del "*DISCIPLINARE DI GARA*", la Commissione giudicatrice ha provveduto a:

a) comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche esaminate così sopra riportati:

a.a.1 Soc. Tharros Pesca di Spanu Pino - punti 61

a.a.2 Ditta Pau Marina - punti 75;

b) formare la graduatoria delle offerte sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

c) dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara a favore dell'offerta presentata dalla ditta Pau Marina;

**RICHIAMATA** la determinazione rep. n. 2379/DOR/18 dicembre 2012 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità alle prescrizioni contenute nel "BANDO" e nel "DISCIPLINARE DI GARA", è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice dell'11 dicembre 2012 e disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara *de qua* a favore della Ditta Pau Marina;

**CONSIDERATO** che con ricorso gerarchico presentato in data 17 gennaio 2013 la Soc. Tharros Pesca di Spanu Pino ha richiesto al Direttore Generale Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'annullamento della determinazione rep. n. 2379/DOR/18 dicembre 2012, del verbale di gara relativo alla seduta riservata tenutasi in data 30 novembre 2012, del verbale di gara dell'11 dicembre 2012, della determinazione rep. n. 2131/DOR/13 novembre 2012 e, infine, della determinazione rep. n. 1420/DOR/17 luglio 2012;

**DATO ATTO** che, con determinazione rep. n. 377/12 marzo 2013 il Direttore Generale Enti Locali e Finanze ha rigettato il su richiamato ricorso gerarchico;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi – indetta e convocata a norma del punto 11 del "Disciplinare di gara" – del 9 maggio 2013;

**VISTA** la nota prot. n. 19138/17 maggio 2013 con la quale il Servizio Affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso ha trasmesso il ricorso n. 415/2013 presentato nanti il T.A.R. Sardegna dalla Soc. Tharros Pesca per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 377- prot. 10458 del 12.03.2013 (con la quale è stato appunto rigettato il ricorso gerarchico) e di ogni altro atto connesso;

**EVIDENZIATO** che, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2013 la Soc. Tharros Pesca ha rinunciato all'istanza cautelare e che l'udienza di discussione del merito del ricorso è stata rinviata a data a tutt'oggi non ancora fissata;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR  
Del 31 dicembre 2013

ATTESO

che:

- a) l'immobile oggetto di affidamento necessita di interventi di risanamento conservativo e strutturale per i quali dovranno essere acquisite, previa presentazione del progetto allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cabras, territorialmente competente, tutte le autorizzazioni, in specie quelle afferenti agli aspetti paesaggistici, da parte degli Enti preposti;
- b) l'esecuzione dei predetti interventi dovrebbe avvenire entro anni 1 (uno) dal rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- c) la concessione in argomento potrà essere assentita con esplicita scadenza al 31 dicembre 2015

CONSIDERATO in particolare, che:

- a) l'iter procedurale ancora in corso, la pendenza del ricorso al T.A.R., l'esiguo lasso temporale segnato dalla scadenza fissata al 31 dicembre 2015, unitamente al vigente divieto di rinnovo della concessione (conseguente all'abrogazione del diritto di insistenza e del rinnovo automatico), minano, avuto riguardo, nel caso di specie, all'entità degli investimenti da porre in essere per la messa in sicurezza e funzionalità dell'immobile, il principio del legittimo affidamento su una durata del titolo concessorio che consenta al concessionario l'ammortamento dell'investimento realizzato e, in particolare, il perseguimento, da parte dell'Amministrazione regionale del prevalente interesse pubblico a che il bene venga utilizzato proficuamente e con modalità rispondenti al predetto interesse;
- b) non potrebbe neppure trovare applicazione, nel caso in argomento, l'istituto della proroga al 31 dicembre 2020 quale novella contenuta nel D.L. 179/2012 - poi convertito nella Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) - che ha innovato l'art. 1 comma 18 del precedente D.L. 194/2009 convertito nella L. 25/2010;

CONSIDERATO inoltre, che, come risultante dal punto 5.3 "*Natura delle prestazioni da eseguire*" del Bando di gara, dal punto 5 "*Importo stimato della concessione*" del Disciplinare di gara e, ancora, dall'art. 5 dello schema di atto di concessione riportato nell'allegato "Disciplina dell'affidamento e della concessione" è stata prevista l'imposizione di un sovra canone regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

**RICHIAMATA** al riguardo, la sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1122, in virtù della quale - in considerazione del fatto che il sovracanone costituiva una prestazione patrimoniale imposta ai titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate dalla Regione Sardegna per la cui legittimità, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, era necessaria una base giuridica rappresentata da una norma di fonte legislativa (statale o regionale, secondo la distribuzione costituzionale delle competenze - è stato disposto l'annullamento dei provvedimenti regionali che prevedevano l'istituzione del sovra canone regionale;

**RITENUTO** opportuno - anche alla luce del ricorso nanti il T.A.R. Sardegna presentato dalla Soc. Tharros Pesca, del pendente giudizio di merito, nonché dell'eventualità che possano emergere in tale sede vizi idonei a generare l'annullabilità - evitare che l'inutile decorso di un lungo lasso di tempo possa determinare l'insorgenza di aspettative forti e consolidate sulla permanenza della situazione correlata alla già disposta aggiudicazione provvisoria;

**RILEVATA** l'inopportunità e contrasto con i principi di economicità, di efficacia, di proporzionalità e di buon andamento dell'azione amministrativa dell'eventuale prosecuzione dell'iter procedimentale di gara in ragione:

- a) della palese discrasia fra l'esiguo lasso temporale, segnato dalla scadenza fissata al 31 dicembre 2015, e: i tempi necessari all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, in specie quelle afferenti Agli aspetti paesaggistici, per gli interventi di risanamento conservativo e strutturale cui dovrà essere sottoposto l'immobile oggetto di concessione; i tempi (un anno dal rilascio delle predette autorizzazioni) per la loro esecuzione;
- b) della conseguente violazione del principio del legittimo affidamento posto che al concessionario, ultimati i lavori di risanamento conservativo e strutturale, residuerebbe una fase gestionale-operativa a dir poco contratta e, comunque, oggettivamente non idonea neppure all'avvio dell'ammortamento dell'investimento realizzato;
- c) del correlato interesse pubblico a che venga garantito al futuro concessionario di poter attuare, per la durata della concessione, quanto previsto nel relativo piano di gestione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

- d) dell'incertezza sulla legittimità del bando di gara legata, *in primis*:
- d.1. - alla previsione, contenuta nell'art. 13 dello schema di concessione (di cui all'allegato "Disciplina dell'affidamento e della concessione") laddove, all'ultimo comma è previsto che "qualora alla scadenza della concessione, il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti al punto che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta";
- e, in subordine,
- d.2. – all'attuale pendenza del giudizio di merito sul ricorso n. 415/2013 promosso nanti il T.A.R. Sardegna dalla società Tharros Pesca di Spanu Pino;
- d.3. - alla previsione contenuta nel punto 5.3 "Natura delle prestazioni da eseguire" del Bando di gara, nel punto 5 "Importo stimato della concessione" del Disciplinare di gara e, ancora, nell'art. 5 dello schema di atto di concessione riportato nell'allegato "Disciplina dell'affidamento e della concessione" di un sovra canone regionale la cui imposizione è stata cassata dal T.A.R. Sardegna, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1122 in quanto prestazione patrimoniale imposta in assenza di una necessaria base giuridica rappresentata da una norma di fonte legislativa;

**EVIDENZIATO** che, come è dato evincersi dal punto 10 del "Disciplinare di Gara", alla Stazione Appaltante è riservata la "*facoltà di sospendere la procedura di gara, come pure di annullare la stessa o non procedere all'aggiudicazione o di non addivenire alla stipulazione del contratto con il concorrente risultato vincitore*";

**RILEVATO** che, allo stato, l'aggiudicazione provvisoria - quale atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara - non è suscettibile di far nascere in capo alla Ditta Pau Marina altro che una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, e di conseguenza, è inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'annullamento in autotutela;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

- ACCERTATO** che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare alla Ditta Pau Marina l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, giacché il procedimento al cui interno si colloca, appunto, l'aggiudicazione provvisoria - che è destinato a concludersi positivamente, con l'aggiudicazione definitiva, ovvero, negativamente, con la revoca dell'aggiudicazione provvisoria o con l'annullamento dell'intera procedura di gara - è già stato avviato con l'atto di indizione della gara medesima;
- RAVVISATA** la sussistenza, sulla base di un congrua e pregnante valutazione comparativa degli interessi coinvolti, di un interesse pubblico, concreto, attuale e prevalente rispetto all'interesse dei soggetti privati coinvolti, all'annullamento in autotutela della procedura di gara in argomento affinché l'immobile di che trattasi – nel rigoroso rispetto dei principi comunitari di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, e nelle more della revisione e del riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime – possa essere, nell'immediato, affidato in concessione in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato, in termini di durata, all'entità degli investimenti necessari, in particolare, al risanamento strutturale e messa in sicurezza del fabbricato di che trattasi, oltre che alla successiva gestione;
- ATTESO** che, in virtù della richiamata sussistenza di elementi concreti ed obiettivi, è opportuno non procedere all'aggiudicazione definitiva e che l'annullamento d'ufficio del provvedimento di indizione della gara di che trattasi risulta improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di proporzionalità dell'azione amministrativa nonché fondato sul principio costituzionale di buon andamento giacché la gara stessa non risponde più alle esigenze dell'Ente e sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario provvisorio nei confronti dell'Amministrazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

RITENUTO opportuno, pertanto - a norma dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 (aggiunto dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di indizione della gara d'appalto, nonché di tutti gli atti ad esso collegati e da esso conseguenti,

per quanto sin qui esposto,

**DETERMINA**

- ART. 1 Di annullare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione Rep. n. 1420/DOR/17 luglio 2012 recante *“Indizione gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 17, comma 4, lettera a), della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del precitato D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 18, comma 1 lettera c) della Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, per l'assentimento in concessione, sino al 31 dicembre 2015, del fabbricato (opera di difficile rimozione) insistente in area demaniale marittima in località San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras, su terreno distinto in catasto al Foglio 82, mappali 491 e 492/parte. (CIG ZBC05BB8EF)”*.
- ART. 2 Di annullare, per l'effetto, tutti gli atti collegati e conseguenti alla propria determinazione rep. n. 1420/DOR/17 luglio 2012.
- ART. 3 Di notificare il presente provvedimento alla Ditta Pau Marina, aggiudicatario provvisorio, e alla società Tharros Pesca di Spanu Pino quale altro offerente ammesso alla procedura di gara elencato nella graduatoria di cui al verbale di aggiudicazione provvisoria della seduta pubblica dell'11 dicembre 2012 della commissione giudicatrice, nonché: all'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso; alla Presidenza della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano , Nuoro e Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 2716 /DOR

Del 31 dicembre 2013

Giunta Regionale – Direzione Generale dell'Area Legale; all'Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna ed alla Capitaneria di Porto di Oristano.

ART. 4 La presente determinazione è, altresì, pubblicata sul sito istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) alla voce “**CONCESSIONI DEMANIALI**” del riquadro “**SERVIZI ALLE IMPRESE**”, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna nonché trasmessa, per il tramite del Direttore Generale degli Enti locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

**Il Direttore del Servizio**

Dott.ssa Maria Giovanna Campus

*(firmato)*

Dott. A. Deidda